

### ANTICIPO PIÙ LUNGO

Tutte le forme pensionistiche complementari possono prevedere di erogare le prestazioni pensionistiche, o una loro parte, fino a 10 anni prima della maturazione dei requisiti per la pensione da parte degli iscritti, a fronte di un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi da parte degli stessi

#### **Cosa cambia**

Oggi l'anticipo è concesso fino a un massimo di 5 anni e a fronte di un periodo di inattività di oltre 48 mesi. Non è prevista la possibilità di erogare una parte della prestazione

### TFR ANCHE PARZIALE

Per i fondi negoziali e quelli aperti a cui si aderisce con accordi collettivi, proprio tramite intese collettive può essere stabilito di versare una percentuale minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare. Se non viene sfruttata questa opzione, il lavoratore che aderisce al fondo devolve tutto il trattamento di fine rapporto

#### **Cosa cambia**

Oggi è previsto il conferimento di tutto il Tfr in caso di adesione alla previdenza complementare, con la possibilità per il lavoratore di versare importi aggiuntivi

### INVALIDITÀ E RISCATTO

Le forme pensionistiche complementari possono estendere fino a 10 anni precedenti la maturazione dei requisiti per la pensione il periodo in cui non è consentito il riscatto totale della posizione a fronte di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione per oltre 48 mesi. In tali situazioni possono essere erogati gli anticipi (si veda la prima scheda)

#### **Cosa cambia**

Oggi il periodo di divieto è limitato al quinquennio precedente la pensione

### IMPOSTE E RISCATTO

Se vengono a mancare i requisiti per la partecipazione alla previdenza complementare, il riscatto della posizione è comunque possibile sia nelle forme collettive che in quelle individuali, ma sugli importi si applica l'aliquota del 23% a titolo di imposta, tranne nei casi previsti esplicitamente dalle norme in cui si può applicare la tassazione agevolata (aliquota del 15% che diminuisce in base agli anni di iscrizione)

#### **Cosa cambia**

Viene precisato che il riscatto è possibile anche in situazioni non "fiscalmente agevolate"

### RIFORMA DEL SETTORE

Previsto un processo di riforma del settore per aumentarne l'efficienza, nonché favorire l'educazione finanziaria e previdenziale. L'intervento deve avvenire secondo queste linee guida:

- revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione;
- determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima;
- procedure di aggregazione, riduzione dei costi di gestione e dei rischi

#### **Cosa cambia**

Con il Dlgs 237/2016 è stato previsto solo lo sviluppo dell'educazione previdenziale, non il riordino del settore